

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2787

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5412)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 aprile 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 maggio 1991

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NORME SULLA GIURISDIZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI****Art. 1.**

1. Sono istituite, con esclusione delle regioni Campania, Puglia e Calabria per le quali vige la disposizione dell'articolo 16 del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con circoscrizione estesa al territorio regionale e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Nei giudizi di appello le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un congruo numero di consiglieri.

3. Con l'entrata in funzione delle sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1 sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie prima e seconda per le materie di contabilità pubblica, la sezione terza per le pensioni civili, la sezione quarta per le pensioni militari, nonchè le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.

4. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni riunite si provvede con l'attuale dotazione organica delle qualifiche inferiori a presidente di sezione. Al personale amministrativo comandato in missione per il funzionamento delle sezioni regionali compete all'assegnazione, che non può essere inferiore ad un periodo di due anni, oltre all'indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, un compenso aggiuntivo per una sola volta, all'atto della istituzione degli uffici medesimi, nelle seguenti misure lorde:

- a) dirigenti lire 7.500.000;
- b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII lire 7.000.000;
- c) restanti qualifiche . lire 6.500.000.

Art. 2.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. La commissione di controllo sulla amministrazione regionale, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale riscontrate nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,

n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 3.

1. La Corte dei conti, nell'esercizio delle sue attribuzioni, può chiedere al Ministro delle finanze che la Guardia di finanza disponga ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. Può disporre, altresì, audizioni personali, rivolgendosi al Ministro competente per le audizioni dei dipendenti statali.

Art. 4.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che, nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Art. 5.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o nel caso di giudizi di conto non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, valutato in lire 3.180 milioni per l'anno 1991 ed in lire

4.160 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

ISTITUZIONE DI SEZIONI STACCATE DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 7.

1. Nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia sono istituite sezioni staccate dei rispettivi tribunali amministrativi regionali.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate di cui al comma 1 sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 8.

1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario, nonché del personale di segreteria, di cui alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 9.

1. Il funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 10.

1. La data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate istituite dall'articolo 7 è fissata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. I ricorsi che in base all'articolo 7 sono attribuiti alla competenza delle nuove sezioni staccate, pendenti presso i rispettivi tribunali amministrativi regionali e loro sezioni staccate, sono trasferiti alle sezioni staccate entro sessanta giorni dall'insediamento delle sezioni stesse.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, valutato in lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 7)

Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia

Regione	Sede della sezione staccata	Circoscrizione
Piemonte	Novara	Province di: Novara e Vercelli
Lombardia	Como	Province di: Como, Sondrio e Varese
Veneto	Verona	Province di: Verona, Vicenza e Rovigo
Toscana	Pisa	Province di: Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara
Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli Piceno
Campania	Caserta	Province di: Caserta e Benevento
Sardegna	Sassari	Province di: Sassari e Nuoro
Sicilia	Messina	Provincia di Messina

TABELLA B
(Articolo 8)

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

	Posti
	—
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale	} 40
Primi referendari	
Referendari	

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Direttore di segreteria	VII	8

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Segretario	VI	8

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Coadiutore dattilografo	IV	24